

## *a proposito di ...* **Art. 18 e Pa:**

### **“Serve la contrattualizzazione piena del rapporto di lavoro: per i dipendenti pubblici stesse responsabilità, ma anche stesse opportunità”**

Siamo per la contrattualizzazione piena del pubblico impiego, che vuol dire stesse responsabilità ma anche stesse opportunità del privato: merito, carriera, produttività, valorizzazione delle competenze. Un bravo lavoratore del privato, se fa bene il proprio lavoro, può accedere molto più facilmente alle progressioni di ruolo, alla formazione, ai premi di risultato (che tra l'altro a differenza del pubblico sono detassati), agli aumenti contrattuali o a un contratto migliore (nel pubblico cocco e finte partite iva non possono passare al contratto a tutele crescenti). Perché questo non succede per un bravo lavoratore del pubblico? Senza parlare dell'innovazione organizzativa (che nel pubblico manca), del turn-over (che è bloccato) o dell'investimento nelle professionalità (fermo al palo da anni).

Rispetto all'art. 18 è la legge stessa (art. 51 d.lgs. 165) a prevedere che si applichi anche ai dipendenti pubblici. Il punto è che c'è una differenza sostanziale tra il datore di lavoro privato, che agisce con fini e risorse proprie e assume chi vuole, e il datore di lavoro pubblico, che ha fini istituzionali (art. 97 della Costituzione), utilizza risorse della collettività e assume per concorso. Ecco perché occorre armonizzare le norme: per stabilire procedure che garantiscano i lavoratori da eventuali arbitri dei dirigenti o da indirizzi scorretti della politica. Vale a dire dal politico che vuole assumere gli amici o dal dirigente, magari appena assunto, che vuole licenziare chi c'era prima.

Allora dobbiamo chiederci perché tre diversi governi – di centro-destra (Berlusconi con la legge Biagi), tecnico (Monti con la legge Fornero) e di centro-sinistra (Renzi con il Jobs act) – dal 2001 non hanno dato seguito alla piena contrattualizzazione dei lavoratori pubblici. C'è allora una volontà precisa di lasciare le amministrazioni pubbliche, cioè sanità, sicurezza, welfare, pensioni, servizi sociali... in uno stato di scientifica disorganizzazione e di impedire, anche normativamente, ogni innovazione?

Non è un problema di licenziabilità (che già c'è) o di disparità di trattamento (che nei fatti finisce per penalizzare di più chi lavora con competenza al servizio delle comunità), è piuttosto un problema di costruire un settore pubblico all'altezza del miglior privato: con più qualità del lavoro, più investimento nelle persone, più produttività. Su questo i lavoratori e la Cisl hanno una posizione chiara. E la politica?

# SCHEDA TECNICA

## **Sentenza della Corte di Cassazione n. 24157/2015: art. 18 e pubblico impiego**

La recente sentenza della Corte di Cassazione ha riproposto il problema dell'applicabilità al pubblico impiego dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori come modificato dalla legge Fornero del 2012 e da ultimo dal cd. Jobs Act.

Il problema si è più volte posto in questi anni per i seguenti motivi:

1. La legge Fornero prevedeva (art. 1, commi 7 e 8) la sua non applicabilità al pubblico impiego e apriva un percorso di armonizzazione normativa tra pubblico e privato che non è mai stato fatto.
2. nello stesso tempo, però modificava l'art. 18 St. senza preoccuparsi di mantenere esplicitamente in vita almeno momentaneamente il precedente testo in attesa della norma di armonizzazione.
3. L'adempimento non è stato onorato da nemmeno dai governi successivi, per il riferimento normativo resta l'art. 51 del d.lgs. 165/2001 che prevede l'applicazione di tutto lo Statuto dei lavoratori, e quindi pure dell'art. 18, anche al pubblico impiego.

In attesa di leggere la sentenza in modo completo, si deve dire che, nonostante i diversi orientamenti giurisprudenziali in materia, si comprende che una analisi delle leggi vigenti (senza far conto dell'intenzione non realizzata dalla legge Fornero) possa portare alle conclusioni cui è giunta la Cassazione.

Segnatamente, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 24157 depositata il 26 novembre 2015 ha stabilito che il nuovo testo dell'art. 18 Legge 300/1970, per espressa disposizione del D.Lgs. 165/2001, si applica anche al pubblico impiego "contrattualizzato", cioè a tutti i dipendenti statali e locali tranne professori, magistrati e militari, "e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione di cui alla legge c.d. Fornero".

Questo perché lo Statuto dei lavoratori (con le modifiche intervenute prima dalla Legge Fornero e successivamente dal Jobs Act) si applica non solo al comparto privato, ma anche ai lavoratori assunti presso le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego).

Tale disposizione stabilisce che lo Statuto dei lavoratori, con le sue "successive modificazioni e integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti". Quindi il nuovo testo dell'articolo 18 riguarderebbe anche gli statali.

Sul punto va evidenziato che vi è una differenza sostanziale tra lavoro pubblico e lavoro privato che attiene al tipo di datore di lavoro; infatti mentre nel privato, il datore di lavoro ragiona con risorse e finalità proprie, nel pubblico, il datore di lavoro ha a disposizione risorse della collettività e persegue fini istituzionali come sancito dall'art.97 della Cost.

Il nodo pertanto resta il coordinamento tra le norme sulla generalità dei lavoratori e quelle relative al pubblico impiego. Di conseguenza, sulla base di quanto sancito dalla Cassazione, per apportare al lavoro pubblico una disciplina speciale, diversa dalle riforme previste alla disciplina dei licenziamenti, sarebbe necessario approvare una legge che detti in via esplicita una previsione normativa diversa.

La via di uscita è quella di sciogliere il nodo e dare seguito a quel percorso di armonizzazione che ancora è previsto per legge, magari nell'ambito del riordino della normativa sul lavoro pubblico previsto dalla legge 124/2015 (legge Madia).

### **Art. 1 della legge 92/2012:**

7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.